

LX.

TORNATA DEL 26 MARZO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Ringraziamenti — Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione di un credito di lire 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 94) — votazione a scrutinio segreto — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Negrotto al ministro dell'interno sulla urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri — Parlano l'interpellante ed il ministro dell'interno — L'interpellanza è esaurita — Seguito della discussione del progetto di legge: « Riforma del procedimento sommario » (N. 86) — Parlano, nella discussione generale, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed i senatori Pellegrini e Carnazza-Puglisi, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 — All'art. 2 fa una osservazione il senatore Pellegrini, a cui rispondono il senatore Carnazza-Puglisi, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — All'art. 5 il senatore Pellegrini propone un emendamento che, non accettato dal relatore e dal ministro, non è approvato — Approvazione dell'art. 5 e di tutti gli altri articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Lamperico al ministro di grazia e giustizia e dei culti sugli intendimenti del Governo per la esecuzione dell'ordine del giorno approvato dal Senato il 29 gennaio 1901 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza — Parlano, oltre l'interpellante, il senatore Odescalchi, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il senatore Pierantoni — L'interpellanza è esaurita — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Casaretto ringrazia il Senato per le onoranze rese alla memoria del defunto senatore suo congiunto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Negrotto al ministro dell'interno sull'urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri.

Però il signor ministro dell'interno prega il Senato d'invertire l'ordine del giorno e discutere prima il disegno di legge per « Concessione di un credito di lire 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del

capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Io credo che il Senato non vorrà opporsi a questa domanda, tanto più che, probabilmente, il progetto del quale si domanda la discussione, non darà luogo ad osservazioni.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione di un credito di lire 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 94).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del progetto di legge: « Concessione di un credito di lire 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire duecentomila (L. 200,000) da portarsi in aumento al fondo stanziato nel capitolo 35 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1900-901.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la discussione è chiusa, ed il progetto si voterà subito a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di voler fare l'appello per la votazione del disegno di legge testè rinviato allo scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Negrotto al ministro dell'interno sull'urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Negrotto al ministro dell'interno. La domanda di interpellanza è così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dell'interno sull'urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria in quanto riguarda il seppellimento dei cadaveri. »

Ha facoltà di parlare il senatore Negrotto per svolgere la sua interpellanza.

NEGROTTI. Onorevoli colleghi. Anzitutto io debbo un ringraziamento all'onor. ministro dell'interno per la spontaneità colla quale ebbe la gentilezza di accettare, pochi giorni or sono, la mia domanda di interpellarlo sul regolamento di polizia mortuaria ora in vigore.

Confesso che non ho voluto attribuire soltanto alla sua gentilezza la risposta che mi ebbi così prontamente, ma ho pensato, e credo di essermi apposto al vero, che sia anche un sentimento umanitario che ha prevalso sul cuore dell'onor. ministro dell'interno.

Quindi io mi congratulo ora di potere nel miglior modo, e il più brevemente che mi sarà possibile, dire le ragioni per le quali io ritengo assolutamente necessaria la riforma di questo regolamento, se non vuoi correre il rischio che dei nostri concittadini possano essere sepolti vivi.

Io ho votato, onorevoli colleghi, allorché avevo l'onore di appartenere alla Camera dei deputati, ho votato, ripeto, con vero trasporto, l'abolizione della pena di morte; e l'ho votata non soltanto per sentimento umanitario, ma vi confesso che l'ho votata perchè mi faceva orrore che in un paese civile come l'Italia si potesse mantenere e pagare un uomo per farne uccidere un altro. Ve lo confesso, questa cosa mi ha sempre fatto orrore, ed ho votata l'abolizione della pena di morte, e non mi pento di averlo fatto, checchè ne dicano taluni, che la vorrebbero ripristinata. Ma io, se sono stato favorevole a questa abolizione, confesso che non ho mai potuto comprendere come si abolisse la pena di morte per la canaglia, e si lasciasse

sussistere la possibilità di una pena molto maggiore, la chiamerò infamante, di seppellire della gente viva, degli ottimi cittadini. Eppure, onorevoli colleghi, io mi sento di dimostrarvi come la cosa sia molto più facile di quello che non si possa credere.

Ora poi, prima di continuare nello sviluppo di questa mia interpellanza, debbo chiedere scusa ai miei colleghi del Senato per essere ritornato una seconda volta all'assalto su questo stesso argomento, avvegnachè in data 14 febbraio 1899 io avessi rivolta una mia interpellanza al presidente del Consiglio d'allora, generale Pelloux, perchè volesse prendere in considerazione l'importanza che aveva questa mia stessa proposta. Ebbi il dolore di non ricevere risposta alcuna, e mi sono detto tra me e me: sarà il caso, o no, che io debba incomodare una seconda volta gli onorevoli miei colleghi del Senato per vedere di riuscire nel mio intento unicamente umanitario?

Stavo pensando a questo, quando lo scorso anno, un anno dopo che avevo fatto la mia interpellanza al Ministero caduto, incontrai una illustrazione della scienza medica che non voglio nominare, ma che appartiene all'altro ramo del Parlamento, la quale mi domandò: Che risposta hai avuta dal ministro intorno alla tua interpellanza relativa alla riforma del regolamento di polizia mortuaria? Non ebbi risposta alcuna, risposi io. Sapete, onorevoli colleghi, che cosa mi disse questa illustrazione della scienza medica? Mi disse: Tieni fermo, perchè hai ragione.

Allora, ve lo confesso, incoraggiato dalle parole di quel luminare della scienza, mi son detto: Alla prima occasione che io potrò, anche con incomodo dei miei colleghi del Senato, tornerò all'assalto, ed oggi eccomi alla prova.

Io non dubito, onorevoli colleghi, che voi possiate credere che questa interpellanza io la faccia nel mio interesse personale; comprenderete facilmente che non mi sarà difficile con un buon testamento di garantirmi dal pericolo di essere sepolto vivo. Per quale motivo adunque io vengo davanti a voi a raccomandarvi la riforma di questo regolamento?

La riforma di questo regolamento ve la domando nell'interesse d'ogni classe dei nostri concittadini e specialmente delle povere famiglie che si trovano agglomerate una sopra

l'altra in poche camere, e che quando hanno la sventura di perdere uno dei loro cari, si trovano nella dolorosa necessità di desiderare che esso sia presto sepolto, per togliere l'ingombro nella famiglia.

Da ciò emerge eziandio la necessità che tutti i comuni abbiano nel loro cimitero una camera mortuaria (cosa che parmi già sia stata prescritta) in guisa che il medico possa, ove ne sia il caso, ordinare il trasporto di un defunto.

Non è possibile costringere un povero medico condotto, che ha varcato monti e traversato valli per visitare i suoi malati, ad interrompere il suo meritato riposo, per andare a verificare se un individuo, denunciato come defunto, sia vivo o morto. Quando invece in tutti i cimiteri vi sarà una camera mortuaria, la quale (non se ne spaventino gli amministratori dei piccoli comuni) non porterà loro un grande disagio, — poichè una camera mortuaria in un piccolo cimitero si potrà fare con ben poche lire — quando vi sarà, ripeto, questa camera mortuaria, il vantaggio sarà mille volte più grande di quel che possa essere il disagio delle poche lire che si saranno spese per la sua costruzione.

Adottando questo sistema si avrà un grandissimo utile, poichè il medico, in qualunque ora del giorno o della notte, quando sappia che c'è un morto o creduto tale nella camera mortuaria, si recherà a visitarlo, e, quando lo abbia visitato, e riscontrato i segni della decomposizione del cadavere, come propone la scienza medica, ne ordinerà, anche parlandone solo al sindaco, il seppellimento.

A me pare persino superfluo dire che, su questa questione, la scienza medica si è pronunziata, ed ha dichiarato che, allorquando un individuo è morto o creduto tale, non si può dir certa la morte, se non vi sono gli indizi della decomposizione del cadavere.

Ma credete voi, onor. colleghi, che tutti coloro che sono sepolti in Italia lo siano dopo l'accertamento della presenza di questi indizi?

Non lo crediate, onor. colleghi. Io vivo una gran parte dell'anno in mezzo alla campagna, e vedo quello che vi succede. Ora questo avverrà meno nelle grandi città dove molti sono i medici e maggiore è la sorveglianza; ma credetelo, l'inconveniente si verifica tanto nelle campagne come nelle grandi città, e quindi io confido che si vorranno introdurre nel regola-

mento di polizia mortuaria provvedimenti tali che valgano a garantire la vita dei nostri concittadini.

Ma, onor. colleghi, per dimostrare, indipendentemente dal fin qui detto, l'urgente necessità di riformare il regolamento di polizia mortuaria, io debbo farvi notare una cosa, la quale non può che esser riconosciuta un vero assurdo per parte di chi ha formulato il regolamento che ora vige.

Il regolamento dice che allorchando un individuo è morto, trascorse 24 ore, meno i casi di catalessi ed altre circostanze straordinarie, debba essere sepolto; il regolamento non fa distinzione alcuna tra l'estate e l'inverno. Ora è provato, provatissimo, che mentre un individuo può essere veramente morto dopo 24 ore durante l'estate, potrà non esserlo nè dopo 36, nè dopo 48 durante l'inverno, intendo dire che non vi saranno quei segni di decomposizione che danno la certezza della morte e per i quali si può coscienzaosamente mettere un uomo sotterra.

Mi pare che questa sola considerazione dovrebbe bastare a dimostrare l'assoluta necessità che vi è di riformare questo regolamento.

Io ho fede che l'onor. ministro dell'interno, che già mi ha dato prova, come l'ha data a voi, di sentire e di avere un cuore umanitario, vorrà fare studiare profondamente il regolamento che vige, per apportarvi tutte quelle riforme che sono razionali e che possono garantire la vita dei nostri concittadini.

Io lo confido ed oso sperare che non si affacci l'alba dell'anno 1902 senza che questa riforma sia fatta, onde potremo esser tranquilli che per coloro i quali moriranno, sarà accertata la loro morte prima che siano posti sotterra.

Dissi che sarei stato breve nello sviluppare questa mia interpellanza, non solo per non annoiare gli onorevoli miei colleghi, ai quali ho già recato noia in altra circostanza or sono due anni, ma perchè sono convinto che voi non avete d'uopo che vi si dica molto per comprendere, ed io oso sperare che vorrete avvalorare del vostro suffragio questa mia proposta.

Ciò detto, io propongo, onorevoli colleghi, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerando l'urgenza che vi è di provvedere alla riforma del regolamento di polizia mortuaria, nella parte che ha tratto ai

seppellimenti, invita l'onorevole ministro dell'interno a volervi sollecitamente provvedere, uniformandosi ai dettami in proposito della scienza medica e passa all'ordine del giorno ».

Onorevoli colleghi, io confido che voi vorrete onorare questa mia proposta del vostro suffragio.

Io ve ne sarò gratissimo, ma quello che mi fa molto più piacere, non è soltanto di esternarvene la mia gratitudine, ma benanco il pensiero che voi avrete compiuto opera saggia dando prova del vostro sentimento umanitario. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Nessuno può certamente contestare l'importanza della questione che è stata sollevata dal senatore Negrotto.

È una questione di umanità che si impone alla attenzione di tutti. Il regolamento sulla polizia mortuaria attualmente in vigore ha queste due disposizioni:

L'art. 6 dice: « Sulla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, che la morte è accertata, e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il sindaco autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, l'autopsia, la sepoltura o per la cremazione della salma ».

E l'art. 9 dice: « Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o cremazione prima che siano trascorse 24 ore di osservazione, a partire dal momento del presunto decesso ».

Ora qui l'onor. Negrotto nota una prima lacuna, inquantochè il regolamento non determina quale sia il momento in cui il fatto della morte debbasi ritenere accertato in modo assoluto.

Egli sostiene che non dovrebbe essere permessa l'inumazione di un cadavere, se non quando è iniziata la putrefazione, che è indizio assoluto della morte avvenuta.

Egli però riconosce che questa modificazione del regolamento dovrebbe essere collegata con un'altra riforma di ordine amministrativo, cioè con la creazione in tutti i comuni di camere mortuarie, poichè è evidente che nei tuguri della povera gente, in cui parecchie persone vivono in un ambiente solo, sarebbe impossi-

bile prescrivere che il cadavere sia tenuto in casa fino al momento in cui comincia la putrefazione, senza andare incontro a casi d'infezione a danno dei viventi, che potrebbero avere conseguenze gravissime. Ora dunque la questione non è più solamente tecnica, direi scientifica, ma è anche amministrativa. Bisogna studiare se sia possibile in tutti i comuni del Regno impiantare la camera mortuaria. Certo questo è desiderabile che avvenga, ma dobbiamo pure tener conto che vi sono dei comuni così piccoli, così miseri, posti in siti così remoti, che prima di imporre loro un onere simile bisognerà esaminare se abbiano modo di farvi fronte.

L'onorevole senatore Negrotto, [che conosce anche i nostri paesi di montagna alta, sa che molte volte il Camposanto è a una distanza molto notevole da ogni abitato. Ora il mettere la persona appena morta in una camera d'osservazione senza che vi sia chi la custodisca, creerebbe una condizione di cose assai peggiore di quella che è oggigiorno. Stabilendo quindi l'obbligo delle camere mortuarie sarebbe necessario mettere anche un custode, il quale possa prestare soccorso caso mai la morte non fosse che apparente. Tutto questo io dico, non per suscitare delle difficoltà alla soluzione del problema, ma unicamente per accennare che io non posso essere in grado ora di darvi una soluzione definitiva. D'altronde questo problema ha un lato che sfugge intieramente alla mia competenza.

Io non saprei dire quale sia il momento in cui si possa giudicare in modo assoluto avvenuta la morte, e quindi mi limiterò a prendere quest'impegno che credo potrebbe soddisfare il senatore Negrotto.

Il regolamento della polizia mortuaria è stato preparato parecchi anni or sono dal Consiglio superiore di Sanità.

Io sottoporro il quesito immediatamente a quell'autorevole Consesso il quale è competente a giudicare della parte tecnica ed anche del modo col quale, amministrativamente, si possa provvedere all'esecuzione di quelle ulteriori garanzie, che il Consiglio superiore riconoscerà indispensabili.

Il senatore Negrotto sa che alla testa del Consiglio Superiore, trovasi un uomo la cui competenza medica è indiscutibile, sa che quel

collegio è composto di persone che presentano tutte le garanzie sia dal lato scientifico che amministrativo. Ed io confido che vorrà accettare la soluzione che gli propongo come quella che può condurre più rapidamente a una conclusione, senza comprometter nessuna delle questioni che ad un argomento così vitale si collegano.

NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTO. Ho udito con la maggior attenzione quanto testè ha detto l'onor. ministro dell'interno e io confesso che in qualche cosa vado con lui d'accordo; ma non in tutto. Per esempio l'idea d'un personale apposito per sorvegliare un individuo che è stato messo nella camera mortuaria mi pare forse superfluo in questo senso: perchè si potrebbe stabilire che all'individuo che trovasi nella camera mortuaria venisse applicato un apparecchio qualunque il quale, quante volte il presunto morto facesse un movimento qualsiasi, desse avviso o al custode del cimitero o a qualcuno nel comune, che questo individuo non è morto. E questo potrebbe risparmiare una spesa per il personale. Ma quanto alla parte nella quale l'onor. ministro parla della spesa per la camera mortuaria, non sopportabile nei cimiteri dei diversi comuni, me lo permetta l'onor. ministro, che dica che questa spesa è talmente insignificante che da qualunque comune si può facilmente sopportare. E tanto più la si sopporterà volentieri quando si sappia che è fatta appositamente per garantire l'incolumità dei loro concittadini.

Ma poi io ho inteso che l'onor. ministro dell'interno è disposto a rimettere la questione da me svolta al savio giudizio del Consiglio superiore di sanità, composto realmente di uomini superiori. Stando le cose in questi termini, io non ho alcuna difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno e di prendere atto delle dichiarazioni del ministro, soprattutto raccomandando a lui, che i provvedimenti per la riforma di questo regolamento, che io dico esiziale, sieno al più presto eseguiti onde non si corra più il rischio, lo ripeto ancora una volta, poichè c'è un dettato che dice: *repetita iurant*, di seppellire i vivi.

Col sistema attuale, persuadetevene, onorevole ministro, si va incontro al grave pericolo che degli innocenti sieno sepolti vivi, e quindi

abbiano a sottostare ad una pena infamante, mentre i colpevoli di efferrati delitti, si vedono passeggiare liberamente, per effetto dell'abolizione della pena di morte.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola, dichiaro esaurita la interpellanza.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riforma del procedimento sommario ».
(N. 86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora porta: Continuazione della discussione del progetto di legge: « Riforma del procedimento sommario ».

Ieri, come il Senato ricorda, si iniziò la discussione generale sulla quale aveva chiesto di parlare il ministro di grazia e giustizia e culti.

Ha facoltà di parlare l'onor. guardasigilli.

COCCO-ORIU, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli signori senatori. — La critica vivace ed acuta, alla quale fu fatto segno il disegno di legge dall'unico oratore che prese ieri la parola, ebbe confutazione efficace e [dotta dal relatore dell'Ufficio centrale. A me non resta quindi se non che dire in brevi parole, perchè io lo abbia accolto con favore e perchè io non possa convenire nella contraria opinione del mio amico l'onor. senatore Pellegrini.

In una cosa mi trovo d'accordo con lui e cioè nel pensiero che per un sentimento di profonda deferenza verso il Senato, accettai il disegno di legge ed espressi il desiderio che ne fosse affrettata la discussione. Ed invero, nessun dubbio intorno ad esso tormenta l'animo mio, ma se alcuno ne avessi, basterebbe a tranquillarmi il fatto che la riforma proposta sostanzialmente e nelle sue linee generali ebbe qui altre volte unanime consenso di approvazione e di suffragi; cosicchè l'Ufficio centrale accettandola non domanda, come piacque di dire all'onor. senatore Pellegrini, di approvare puramente e semplicemente le deliberazioni della Camera elettiva, ma ripiglia e consacra l'opera riformatrice del Senato del Regno. Nè l'avvicinarsi o il succedersi delle proposte legislative, senza che, in tanto svolgere d'anni, nessuna abbia avuto la ventura di essere convertita in legge, è, come piacque supporre ed affermare, un argomento contro la bontà del

concetto che tutti ugualmente le domina e del fine che vuolsi con esse raggiungere. Infatti è noto che le opposizioni ed obiezioni sollevate nelle assemblee legislative e fuori concernevano solo disposizioni di indole secondaria, mai contrastarono l'opportunità e la necessità della riforma del procedimento civile. Anzi, gli stessi Congressi giuridici, ricordati ieri dal senatore Pellegrini, pur suggerendo modificazioni ed aggiunte alle varie proposte legislative, esprimevano l'aspirazione ed il voto che queste fossero sollecitate ed attuate.

E di questa corrente dell'opinione giuridica, sono testimonianza e conferma gli stessi disegni di legge presentati dal 1868 in poi e riprodotti al rinnovarsi quasi di ogni sessione o di ogni legislatura, progetti che ricordano e portano nomi illustri di eminenti giuristi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

E spero che, di fronte a tanti e sì autorevoli precedenti ed esempi, non me ne vorrà l'onorevole mio amico il senatore Pellegrini, per quanto io mi sia estimatore sincero del suo valore e della sua competenza, se non mi lascio indurre dalla sua sottile dialettica a discostarmi dalle orme segnate da tanti miei illustri predecessori.

Non nego che le pensure da lui mosse abbiano la parvenza di essere gravi, anche perchè svolte con sottile argomentazione; ma l'onor. relatore ha dimostrato con evidenza di ragioni quanto siano fallaci, facilitando così il mio compito, e assegnandolo in modesti confini. Onde a me non resta che aggiungere brevi considerazioni, limitate specialmente alle critiche che si riferiscono all'opera e all'azione del Governo, e che toccano coloro i quali, in questa riforma, erano a capo del Ministero di grazia e giustizia, quante volte essa fu proposta.

Io posso parlarne con animo sereno ed imparziale, poichè, nel lavoro passato non ebbi che la parte modesta assegnatami quale presidente della Giunta parlamentare che riferì sopra il disegno di legge di cui, se la memoria non mi inganna, si occupò accogliendone i concetti uno degli ultimi Congressi giuridici.

L'onor. Pellegrini muoveva un rimprovero ai guardasigilli che li proposero, ed a me, di non aver dato cioè la preferenza alla riforma d'altri istituti giuridici non più rispondenti nè adatti alle nuove esigenze dei tempi e dei mutati co-

stumi. Egli accennava ad alcune, tra le quali quella sui giudizi d'esecuzione, e si dolse soprattutto che non siasi pensato a correggere il sistema fiscale che costituisce un pesante fardello a danno di quanti adiscono i tribunali.

Io potrei soggiungere che ben altre e più ponderose riforme domandano l'attenzione del Governo e del legislatore e soprattutto quella degli ordini giudiziari, dei Codici di rito civile e penale. Inoltre potrei indicare altri istituti giuridici dei quali si esige e si impone la riforma.

Però, nè io nè altri, anche di me maggiore, potrebbe assumere senza iattanza non solo l'impegno di descrivere fondo a tutto l'universo giuridico, ma neppure promettere di porvi mano ad un tempo e presto. Con ciò non intendo dire che alcune riforme tra le ricordate poc'anzi, non meritino di essere sollecitamente sottoposte alle deliberazioni del Parlamento e prima fra queste, quella dei giudizi d'esecuzione, la quale conviene sia studiata e presentata con sollecita cura.

Se bastassero l'energia della volontà e la tenacia e fermezza di propositi, potrei dare la promessa sicura che sarà, come ne ho il desiderio, rinnovato nel Ministero di grazia e giustizia quel periodo di feconda operosità, che diede all'Italia le riforme del Codice e l'unificazione della Cassazione penale e che gettò le basi di una salutare e radicale innovazione degli ordini giudiziari. Ma la necessità, e se vuoi, l'urgenza di altre riforme non può invocarsi per insorgere contro questa che esaminiamo. Non si tratta, di fare la scelta tra l'una o le altre. Quelle sono ancora una speranza, questa è pronta e matura e, pel miraggio del meglio, non è lecito mettere da parte tanti anni di lavoro e di studi compiuti a fin di rendere normale e legale il rito civile nei nostri tribunali.

Lo stesso senatore Pellegrini non lo può disconoscere. Egli, infatti, rimprovera all'Ufficio centrale e al ministro proponente di codificare la consuetudine, opera che egli reputa inutile per trarne la conseguenza che si raggiungono risultati opposti a quelli che si vogliono conseguire.

Or tale argomentazione, se non m'inganno, dovrebbe logicamente condurci a giudicare il progetto di legge indispensabile. Infatti, essa ci pone di fronte a questo dilemma: o la pra-

tica applicazione delle disposizioni della procedura civile e della consuetudine che vogliamo codificare è buona; o non lo è, e mal risponde ai fini della buona amministrazione della giustizia e ai principî del diritto giudiziario.

Nella prima ipotesi il legislatore colla progettata riforma obbedirebbe al precetto di conformare le leggi ai fatti concreti, e terrebbe conto d'una condizione di cose che esiste, la quale è entrata nelle consuetudini e risponde ai bisogni del paese, ma non trovasi in armonia colla legge scritta.

Nella seconda ipotesi evidentemente il legislatore mancherebbe al debito suo, se lasciasse perpetuare una consuetudine cattiva nell'amministrazione della giustizia.

Io ho fatto ed esaminato queste due ipotesi, e in base al ragionamento stesso del senatore Pellegrini, il quale, come notai poc'anzi, mentre reputa inutile di codificare la consuetudine, che, secondo egli opina, dà alla legge una pratica applicazione, nello stesso tempo giudica biasimevoli e dannose le disposizioni contenute nel disegno di legge che disciplina con regole uniformi per tutto lo Stato ciò che la consuetudine ha adottato e stabilito.

Quindi tanto più evidente e necessaria l'opera del legislatore, tanto più improrogabile il suo intervento.

Ma la necessità di esso sorge e si impone altresì avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si svolge il procedimento civile, secondo fu notato alla Camera dei deputati e fu ricordato in questa assemblea. Esso infatti non è oramai più regolato con norme fisse e costanti dalla legge, ma si esplica e si svolge al di fuori della legge e contro la legge; tanto che quello che la medesima ha stabilito come regola, cioè il procedimento formale, è diventato l'eccezione, ed il sommario è diventato la regola; e, ciò che è più degno di nota, non uguale nelle diverse sedi giudiziarie; poichè, come pochi ignorano, sono varie la giurisprudenza e la pratica.

Questa anormale condizione di cose si spiega e, potrei dire, ha la sua giustificazione nei precedenti legislativi ieri ricordati.

Nel 1865 appena promulgato il Codice di procedura civile (al quale oggi tanti muovono o rinnovano accuse che non debbono farci dimenticare che fu opera di eminenti giuristi i quali seppero, ed in brevissimo tempo, dotare

il paese d'un Codice di rito necessario all'unificazione legislativa), nel 1865, dico, le disposizioni riguardanti il procedimento furono soggette a vive critiche, specialmente dove perturbavano ed urtavano contro norme, metodi e sistemi inveterati.

Fin dal 1868, e quindi poco dopo attuato il nuovo Codice, cominciarono i progetti di legge tendenti a modificarlo e con essi gli studi e le proposte di giuristi e Commissioni, e discussioni parlamentari che accennavano a non lontane innovazioni.

Era naturale che disposizioni del Codice, le quali fin d'allora parevano destinate ad essere radicalmente mutate, perdessero nella pratica ogni efficacia e rimanessero presso che lettera morta. Così, di fronte alla legge, sorse ed è posta la consuetudine. Ma quale consuetudine? Non lo dimentichiamo; una consuetudine, la quale ha nella pratica forense essenzialmente modificato la legge, facendo diventare, come ho sopra notato, regola il procedimento sommario, che secondo la medesima doveva rimanere un'eccezione. Lo dimostrò ieri il relatore accennando a dati statistici che il ministro guardasigilli esponeva alla Camera con più ampi particolari, e che è utile tener sempre presenti. Nell'Italia centrale le cause civili di prima istanza discusse con procedimento sommario furono l'86.79, le commerciali il 95 per cento; le cause civili in secondo grado l'85.89, le commerciali il 99.97 per cento.

Nell'Italia meridionale il procedimento formale quasi non esiste. Il 99.44 per cento delle cause civili si discutono col procedimento sommario; delle commerciali il 100 per 100. In tutta Italia fu trattato col rito ordinario il solo 6.36 per cento delle cause civili ed il 4.40 per cento delle cause commerciali.

Ma se il procedimento sommario è divenuto un organismo prevalente e vigoroso acquistando favore ed autorità, in tutto il Regno, invece nella pratica funziona con tanta varietà di sistemi, che non è compatibile coi principi di un paese a legislazione codificata.

Come può ammettersi e tollerare tanta disformità di metodi che mette davanti i tribunali i cittadini di una parte d'Italia in condizione diversa di quella dei cittadini di un'altra parte? Infatti sonvi sedi giudiziarie e regioni intere dove si sono ideati e si adottarono due

periodi delle cause, uno introduttivo in cui s'introduce la causa ed uno di discussione che si svolge in un'udienza successiva.

Altri hanno trovato l'espedito d'una specie d'istruzione suppletiva, mentre altrove vi sono magistrati che vogliono applicate nella loro rigidità le norme sul procedimento civile stabilite nel Codice.

Ora è evidente che non possiamo permettere che il rito civile che è tanta parte della bontà e serietà dei giudizi si svolga in modo diverso tra l'una e l'altra parte del paese.

Basterebbe questa sola considerazione per giudicare la riforma assolutamente indispensabile, non perchè consigliata da idealità o concetti astratti e aprioristici, ma perchè imposta da ineluttabili condizioni di cose e dall'interesse pubblico.

Il disegno di legge si ispira a questi principi e risponde ai bisogni ed alle esigenze della pratica forense, poichè applica con criteri positivi, come ho notato poc'anzi, ciò che è accettato e stabilito dall'uso, traducendolo nella legislazione. Non si crea, come fu detto, un nuovo tipo di procedimento, ma si afferma che quello sommario è la regola nella legge come lo è di fatto nei tribunali. Così disponendo, non si perturba ma si disciplina la consuetudine, e si toglie per giunta ciò che vi ha in essa di anormale e di incerto e di men che ordinato. Questo utile risultato si ottiene senza aumentare la spesa per i litiganti, contrariamente a quanto piacque dire al senatore Pellegrini in base a criteri astratti, contro i quali sta la realtà.

Se il procedimento formale è oramai bandito dai nostri tribunali ed il sommario ha la preferenza, questo prova che tra i due sistemi l'ultimo è il meno dispendioso.

Se così non fosse non avrebbe guadagnato progressivamente in tutte le curie del Regno autorità e favore.

Quindi non sono da temersi le maggiori spese prevedute con calcolo pessimista dal senatore Pellegrini.

E così del pari non sono da temere gli altri inconvenienti da lui accennati.

Egli infatti s'impensierisce della disposizione la quale pone un limite ai rinvii delle cause; dimenticando che così si provvede affinchè esse non durino all'infinito con danno dei litiganti

e con pregiudizio dell'amministrazione della giustizia.

Ora su questo punto tutto è abbandonato all'arbitrio, e come ben ricordava il mio predecessore alla Camera dei deputati, avviene che per un gran numero di cause si arriva ai 40 o 50 rinvii, e numerosissime poi sono le cause rinviate dalle dieci alle venti volte. Invece colla disposizione a torto criticata, senza disconoscere le ragioni e gl'interessi legittimi che possono consigliare il rinvio, si pone un freno all'abuso dei rinvii non più, come fino ad oggi, giustificati dalla necessità di evitare insidie e sorprese.

Del pari il disegno di legge provvede utilmente a quanto riguarda l'istruttoria sì per le prove precostituite, come per quelle che si debbono formare e raccogliere nello svolgimento del giudizio perchè in modo relativamente semplice e spedito e con risparmio di tempo si stabilisce un metodo che dà all'istruttoria larghezza e rapidità.

Inoltre a questo utile fine e insieme a risparmio di spesa, giovano le facilitazioni date per poter ricorrere alla citazione per biglietti.

Non credo occorra fermarmi ad altre considerarmi, per convincere il Senato, ciò che del resto è evidente, che il sistema della trattazione di tutte le cause a udienza che costituisce il fondamento del disegno di legge ha, come fu detto nel Congresso di Firenze, pregi e vantaggi contro i quali non reggono teoriche dimostrazioni.

La riforma proposta alle vostre deliberazioni è improntata e s'ispira a quei criteri che si convengono al diritto giudiziario, si fonda non sulla astrazione ma sulla pratica di fatti positivi e concreti, riconduce alla verità il nostro rito civile. Soprattutto, giova notarlo, ci darà una riforma lungamente meditata e che non si può onestamente sospendere e prorogare. Non aggiungo altro poichè so di poter confidare nel senno illuminato del Senato, del quale sono vanto e decoro eminenti cultori degli studi giuridici, illustri maestri nelle discipline forensi.

Essi, sono sicuro, vorranno, approvando questo progetto di legge, mostrare che, come sempre, l'Italia è maestra nelle norme e nelle regole del diritto, e che i nostri legislatori provvedono con senso pratico a ciò che è bisogno evidente reclamato da tanta parte del paese.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi permetta il Senato che, un po' per ragione personale, risponda, per quanto brevemente, non tanto alle osservazioni con cui si è voluto ulteriormente giudicare il progetto e che non incontrano le mie osservazioni sul testo di esso, quanto piuttosto alle ragioni con le quali si avrebbe voluto dimostrare che io ho adottato degli argomenti non opportuni o non adeguati allo scopo che mi proponevo o di fare una legge utile o di non toccare il Codice di procedura per non peggiorare quanto la buona pratica ha introdotto.

Io ho messo innanzi due ordini di considerazioni, l'una era di ragione generale. Era ed è mio convincimento che in Italia si abusava per esuberanza nel legiferare e che sarebbe una opera meritoria, piuttosto che continuare a far leggi, provvedere ad armonizzarle e riassumerle, unificando molte disposizioni, facendo molte abrogazioni, e così alleggerire quel cumulo enorme di leggi e di regolamenti che abbiamo.

Partendo da questo concetto, dissi che quando non vi è assoluta necessità, od utilità evidente, non conviene di fare nuove leggi, giacchè ne abbiamo anche troppe; peggio poi è porre mano nei Codici o nelle leggi organiche. Il tutto armonico facilmente si guasta ritoccando senza necessità qualche parte; e poichè non si può nè si deve rimettere mano ogni giorno nei Codici, le riforme buone e desiderate sono ritardate da quelle inutili alle quali si dà la precedenza.

Questo primo ordine di ragioni non fu favorevolmente accolto nè dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro, al quale io rendo grazie delle dichiarazioni fatte, e delle parole cortesi a me rivolte.

Egli ha voluto riconfermarmi nella fiducia, in cui vivo sicuro verso di lui, che attende a presentare sollecitamente alcune delle riforme da me invocate e che sono più urgentemente reclamate. Di ciò prendo atto con lieto animo.

Ieri poi posi innanzi un secondo ordine di considerazioni e dissi: Credo che in ogni caso questo progetto non possa essere convertito in legge, così come fu votato dalla Camera elettiva.

Quello di cui non potrò mai convincermi, e pare a me difficile che debba convincersi il

Senato, è questo, che il progetto di legge debba essere approvato tale e quale soltanto per non rimandarlo alla Camera.

Riassumendo il contenuto del disegno di legge, senza venire a ripetere i particolari ieri esposti, questo progetto contiene alcune disposizioni che sono evidentemente inutili, perchè stanno scritte nel Codice di procedura civile; contiene altre disposizioni che stanno scritte nel regolamento giudiziario; contiene altre disposizioni che non hanno a che vedere con lo scopo per cui il progetto fu voluto, e per cui s'insiste a convertirlo in legge.

Per quello scopo, poichè una legge si vuol fare, basta ridurre il progetto a tre semplici articoli, senza alterare la natura e la fisionomia acquisita dal procedimento sommario, senza imporre pratiche e discipline repugnanti a tante curie italiane.

Senza queste mende sarebbe più facile intenderci. Ma quando vedo che la relazione dell' Ufficio centrale dice e l'onor. relatore ripete più volte il concetto, che il progetto essendo stato già approvato dalla Camera dei deputati, sebbene ci fosse qualche menda da correggere si deve approvare così per non ritardare la sua conversione in legge, trovo inutile di presentare degli emendamenti. Però non vedo l'urgenza di fare una legge non buona, soltanto per non ritardare l'approvazione della legge di cui nessuno sente ora il bisogno.

Neppur vale l'argomento che il progetto attuale va accettato così come è perchè così come è lo ha già approvato il Senato nel 1891; così com'è lo avevano già proposto il Mancini, il Conforti, il Bonacci, il Ferraris ed altri guardasigilli.

Ma questo argomento basa sopra un equivoco. Una serie di progetti tutti intitolati della riforma del procedimento sommario furono proposti: ma se io volessi far perder tempo al Senato ed esaminare davanti ad esso i singoli articoli di tutti questi precedenti progetti, troverebbe il Senato che v'è tale varietà fra loro, e fra essi tutti e quello che si sta discutendo che non si può dire che sia lo stesso progetto, nè che il voto del Senato del 1891 approvò quanto ora è proposto. In alcune disposizioni essenziali fu anzi allora votato precisamente l'opposto, l'opposto fu proposto e votato dai

guardasigilli precedenti e dall'attuale guardasigilli, dalla Camera dei deputati.

Io non posso nè confondere, nè trattare alla pari disposizioni opposte solo perchè identico è il titolo del progetto.

Si è parlato ieri del progetto Costa e si disse che l'attuale è una riproduzione di esso. Mi basta notare due differenze essenziali, nè dico però che preferisca l'uno all'altro. Nel progetto Costa era reso obbligatorio il deposito dei documenti, qui è facoltativo. Nel progetto Costa non vi è la minima traccia di quella relazione a mezzo del giudice, che costituisce un turbamento nell'amministrazione della giustizia in una gran parte d'Italia; e che viene estesa a dismisura contro il voto del Congresso giuridico tanto rispettabile di Torino, che a mezzo dei più dotti magistrati italiani ne chiedeva anzi l'abolizione. Mi basti dire che tanto poco si può invocare il voto del Senato del 1891 o la relazione Costa per l'attuale disegno di legge, che contro al progetto del guardasigilli, il Senato ritenne col suo relatore Costa, che « ridotta la produzione dei documenti ad una semplice facoltà (come ora propositici, art. 5), il voto della legge e l'intento della riforma sarebbero rimasti lettera morta ». Per quanto contrari alla proposta Costa, a quel voto del Senato, non si dica che ora si tratta di ripetere il voto del 1891. Così il progetto Mancini teneva conto di altri articoli del Codice di procedura, per armonizzare il procedimento formale al sommario, e questa armonia dimenticasi ora.

Dunque l'asserto che si tratta di accettare un progetto già presentato e plaudito da tanti guardasigilli e sanzionato dalla Camera, è una asserzione non corrispondente allo stato delle cose. Più notevoli ancora le differenze col progetto Cocco-Ortu e Morelli. In procedura bastano piccole differenze per apportare enormi differenze pratiche. Qui di grave momento invece le differenze con i progetti precedenti.

Basta il principio generale ora accolto del deposito obbligatorio dei documenti in cancelleria. Anche ora è obbligatoria la comunicazione delle comparse conclusionali. Io ammetto pur quella dei documenti: ma sia una comunicazione vera e seria, non quel deposito in cancelleria, con il carico alla controparte d'andare ivi a studiare i documenti o di procurarsene

copia a proprio carico ed a pregiudizio dei termini della propria difesa.

Eppure bastava fare una aggiunta molto semplice alla legge vigente: rendere obbligatoria la comunicazione degli originali mediante la consegna in carta libera della copia dei documenti alla parte contro cui sono prodotti.

Se far ciò sembrava una riforma troppo ardua, bastava ripetere per i documenti posteriormente prodotti quelle disposizioni alle quali è obbligato l'attore dall'articolo 134 del Codice.

L'onorevole ministro mi oppose che alle disposizioni di questo disegno di legge tutt'altro che essersi opposti i Congressi dei giuristi italiani, essi le hanno più volte domandate.

Ma che cosa domandarono? Non di certo tutte le vessatorie disposizioni di questo disegno di legge: ed inoltre quello che poteva essere richiesto alla legge nel 1872, quando fu tenuto il primo Congresso in Roma, non è più richiesto alla legge, perchè non più necessario, 30 anni dopo, poichè appunto nel frattempo la pratica e la giurisprudenza fecero cessare quel bisogno per cui allora poteva occorrere una disposizione legislativa.

Ma poi il Congresso giuridico del '72 che cosa domandava? Chiedeva questo: La riforma del procedimento sommario con la comunicazione degli atti, dei documenti e delle conclusioni, e che a sommario potessero essere trattate tutte le cause.

Ed io questi tre punti li accetto ancora se volete la legge. Non ho preferenza per il formale come obbligatoriamente normale. Ma il sommario neppure divenga obbligatoriamente normale.

Almeno in questo desidererei avere aderenti l'Ufficio centrale e il ministro, che si lasciasse alla libertà delle parti, pur dichiarando il sommario il processo ordinario per tutte le cause, di scegliere d'accordo il formale, senza costringerle ad andare davanti al presidente per provocare un'ordinanza presidenziale che legittimi la scelta del procedimento che è diritto delle parti, se sono concordi.

Perchè imporre ai paesi dove si fa uso e largo uso tuttora del formale, di sopportare la spesa e la perdita di tempo di una ordinanza che è vana formalità se non può essere rifiu-

tata, o che senza ingiustizia non deve essere in potere del presidente di negare.

Il Congresso di Firenze del 1891 fece plauso alla relazione presentatagli, on. ministro, dal valentissimo professore Mortara, cioè da colui che fu il più acerbo ed autorevole critico del progetto del 1891, in nome del quale si raccomanda al Senato l'accettazione di questo che discutiamo. Contro il progetto del '91 il Mortara aveva scritto: I pratici e i collegi dopo l'81 erano stati lasciati in pace; nessuno lamentava del silenzio, tutti attendevamo una completa revisione del Codice di procedura, ecc.

I voti che scrittori e collegi importantissimi hanno fatto e prima del 1891 e nel 1891 e poi, sono di plauso e di conferma allo scritto del prof. Mortara.

Avrei qui i voti delle curie di Genova e di Milano, di Venezia, ecc., ecc., che domandavano tutte la stessa cosa. Non voglio poi citare i nomi di tanti benemeriti scrittori che scrissero sull'argomento.

Il favore nel pubblico acquistato dal processo sommario, che relazione ha con le mie critiche d'ieri, dirette, non alla desiderata estensione del sommario, ma a mantenerne il carattere suo genuino, per cui sa adattarsi ad ogni necessaria sollecitudine e ad ogni prudente differimento?

Tutt'altro che essermi dichiarato contrario al sommario, è anzi perchè amo questo processo che temo di vederlo toccato da disposizioni, che possono parere innocue ma che temo saranno per peggiorarne la pratica attuazione.

Il procedimento sommario ha avuto tanta preferenza sul formale, per alcuni difetti e lungaggini di questo che ora si dovevano correggere, e che invece turbano anche il sommario al quale si applicano come per l'assunzione delle prove.

La preferenza che si conferma con i citati dati statistici, non fu del resto esclusivamente dipendente dalla libera volontà dei contendenti. In una parte d'Italia il fatto doveva avvenire, perchè la tradizione del Codice per le due Sicilie aveva abituali ad una specie di procedimento sommario ed il formale del 1865 vi era completamente ignoto. Il fatto statisticamente provato, dipende anche da ciò che le cause formali per quattro mesi dell'anno non si possono discutere. Era quindi naturale che si pre-

ferisse il procedimento sommario col quale le cause si possono discutere in tutti i mesi dell'anno. Inoltre il numero delle cause sommarie è cresciuto enormemente dopo che il Codice di commercio ha stabilito per tutte le cause commerciali il sommario. Concorre ad accrescere smisuratamente il numero delle sommarie la legge sull'amministrazione dello Stato, per la quale tutte le cause nelle quali lo Stato è interessato spettano al sommario, perchè forse non vi è legge speciale che sia stata fatta in Italia dopo il 1865 che non abbia prescritto questa forma di procedimento.

Questo è un complesso di cause, le quali non dipendono da spontanea preferenza delle parti e per le quali il procedimento sommario si è generalizzato. La statistica non ha dunque significato per il quale fu invocato. Ieri il relatore dichiarò essergli stato dichiarato che in Piemonte (ed io potrei dire di altre regioni) per abitudini di quelle e di altre curie, il processo formale non è andato niente affatto nel dimenticatoio. La statistica quindi andava esaminata per regioni. Ma tutto questo non dico per contrastare, che anzi l'accetto pienamente, la dichiarazione del nuovo progetto di legge che dichiara che tutte le cause siano promosse a sommario. Lo dico per confermare quanto sostenni, che è opportuno (e se avrò il dispiacere di non ottenere il mio intento, mi rassegnerò alla volontà del Senato), che si lasci libera la scelta alle parti, se concordi, fra una forma di procedimento e l'altra senza uopo di presidenziale ordinanza.

L'onorevole ministro crede che sia opportuno di legiferare sull'andamento del sommario, perchè non vi è una uniformità nella consuetudine, nell'esplicamento di tale processo; e quindi, data la disformità da regione a regione nel modo di procedere nel sommario, è bene che intervenga la legge per creare questa uniformità, anche nei più minuti particolari, dell'azione giudiziaria.

Mi permetto di dissentire anche in questo. Avrò torto, ma la eccessiva uniformità, della quale si è tanto teneri nella legislazione dei paesi latini, io la credo un male.

Io credo che ogni paese o regione, che ha consuetudini, tradizioni, storia, condizioni di fatto diverse, non deve essere costretto a sacrificare tutto questo, quando è salvato il prin-

cipio generale della legge. Alcune particolarità nel meccanismo, nel movimento di attuazione pratica del principio, per meglio raggiungere lo scopo comune è bene lasciare che si conformino alle varie esigenze dei luoghi, dei tempi, delle persone, e secondo le locali consuetudini. Non sembra che vi sia proprio questa necessità, nè giuridica nè politica, di far della gente come dei manichini gettati in uno stampo solo; non vedo perchè ogni curia debba avere una fisionomia identica e non individuale. La necessità delle cose trionferà sempre del vostro uniformismo, e alcune differenze nell'attuazione dei procedimenti torneranno sempre ad esplicarsi. Avete ad esempio qualche tribunale in cui sono chiamate in udienza cinquanta o sessanta cause, in altri poche.

In quello siete costretti a non svolgere completamente le cause perchè ne mancherebbe il tempo, e la discussione nella massima parte delle cause o sarà omessa o seguirà *pro forma*. In questo invece alla discussione si darà il più ampio sviluppo. Là si fa ricorso al relatore, non perchè si creda necessario riparare al mal volere o alla incapacità delle parti, ma perchè diventa un mezzo di abbreviare la discussione, anzi in verità per sopprimerla e per anticipare il giudizio.

Lasciate che in ogni paese il procedimento si esplichi secondo la necessità e le tradizioni locali. Chi vorrà dire che non s'amministra egualmente bene la giustizia a Napoli, a Genova, a Torino, a Milano, a Venezia, dove la consuetudine nella udienza e nella istruttoria sono diverse?

Quanto all'elemento finanziario fui detto ingiusto verso questo progetto di legge, perchè esso in certi casi permette l'uso della carta libera per certi atti che oggi esigono il bollo, e quindi che porta facilitazioni finanziarie il progetto, non aggravi di spese.

Io non nego che vi siano delle facilitazioni finanziarie nel progetto, ma per volerlo tale e quale approvato bisognava provare, che non portasse seco anche la necessità di aumenti di spese e di tasse. Sarò in un inganno, ma per me esso contiene pure due grandi fonti non solo di pericolo, ma di grave danno finanziario. Vorrei che l'Ufficio centrale ed il ministro considerassero il punto ove si prescrive la comuni-

cazione dei documenti dover aver luogo sempre mediante deposito alla cancelleria.

La comunicazione mediante la cancelleria, come fu detto in seno della Commissione legislativa del 1865, non fu introdotta e voluta che per sola ragione fiscale, e nel 1865 la Commissione legislativa ne discusse così a lungo appunto per non sacrificare la ragione civile alla finanziaria, nè questa a quella: e perciò ha finito coll' adottare il sistema di Parma, che fu tradotto in un articolo del Codice di procedura, che permette la doppia forma di comunicazione, per originale e per copia.

Io non chiedo contro la finanza che si tolga l'originale, ma che si soddisfi al bisogno che da allora in poi si è venuto a manifestare sempre più, il bisogno del doppio processo, in nome del quale si poteva, e si potrebbe ora, secondo me, regolare questa comunicazione di documenti diversamente da quanto dispone il progetto.

La ragione, per cui è nel progetto il deposito obbligatorio, è perchè, quando i documenti passano da una mano all'altra, il fisco teme di non iscuoprire qualche fonte di tassazione.

Io sono rispettoso non delle esigenze eccessive, ma dei diritti ragionevoli del fisco, e non voglio togliere al fisco l'esame degli originali. Gli originali li vedranno il magistrato, il cancelliere e l'ufficio di registro, ai quali si continuerà a mandare gli atti a causa decisa. Ma non obbligate le parti durante l'istruttoria alla comunicazione con obbligatorio deposito in cancelleria.

Vi possono essere cause che non verranno forse discusse; e se si vuole e devesi intanto far conoscere i documenti all'avversario, perchè si dovrà farne il deposito nella cancelleria e sottostare a tutte le esigenze fiscali?

Io non voglio rilevare e confutare ulteriori osservazioni. Desidererei solamente venire ad un effetto pratico, e per questo mi sono permesse di prendere la parola ieri ed oggi. Vorrei che il ministro e l'Ufficio centrale non mettessero, come caposaldo, il concetto che il progetto deve essere approvato tale e quale, ma concordassero che si può d'accordo modificare.

Non vi è nessuna ragione di urgenza per doverlo approvare come è. Se ciò fosse ammesso, io piegandomi al desiderio dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, che si voti su un di-

segno di legge di riforma del sommario, son qui per aderirvi, riducendolo al minimo necessario od almeno utile.

Concludendo, secondo me, questo progetto potrebbe soddisfare agli scopi ai quali si tende, limitandolo a questi soli tre punti: che mi giova confermare:

1° Dichiarare che tutte le cause saranno trattate col rito sommario, ma lasciando libertà ai procuratori delle parti, di scegliere, d'accordo, il rito formale;

2° Che gli atti e documenti debbano comunicarsi fra i procuratori stessi, o direttamente, o, a loro scelta, col mezzo delle cancellerie, e mediante consegna di copia in carta libera;

3° Che, per l'assunzione dei mezzi di prova concordati fra le parti, basta dare loro atto nel foglio d'udienza. Per tutto il resto, riportarsi alle disposizioni contenute nel vigente Codice di procedura civile e nel regolamento giudiziario.

Se questi sono i vostri intenti, io credo che si possano raggiungere con questi tre soli articoli; e così saranno tolte quelle preoccupazioni che agitarono tanta parte del Foro. E se di queste volete una prova, riandate le discussioni avvenute nei Consigli di disciplina di varie città fra le più importanti, nelle quali il processo sommario, anzichè essere sgradito, è in grandissimo uso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Signori senatori, Oggi, dopo il discorso tenuto dall'onorevole ministro guardasigilli, il senatore Pellegrini ha modificato il suo ardore, ed io glie ne sono riconoscente anche in nome dell'Ufficio centrale.

Però mi corre il debito sempre di scagionarmi, perchè egli, più che accusare qualunque proponente del progetto, sventuratamente si è rivolto, non più all'Ufficio centrale, ma al relatore, per rilevare delle inesattezze che, secondo me, non esistono.

L'onorevole Pellegrini ha cominciato dapprima col dire che i progetti che sono stati presentati sono ben altra cosa del progetto che oggi è in discussione.

Onorevole Pellegrini, ciò che ella asserisce è vero per la forma, ma non per la sostanza e per la essenza.

Il progetto Mancini consta di tre soli arti-

coli, divisi in circa cinquanta paragrafi, che erano molto più dei quindici articoli del progetto attuale, ma l'essenza di quelle disposizioni comprese nel progetto Mancini è tale e quale come nel progetto ora presentato al Senato. Dunque niente differenza, così successivamente per tutti i progetti.

La sola, unica differenza che io ho rilevato nella precedente tornata è stata questa, che in origine i progetti sono stati tendenti ad allargare il giudizio sommario, e quindi a fare una enumerazione più estesa delle cause che si potevano o si dovevano trattare col rito sommario, mentre più tardi, e dietro l'avviso dei Congressi giuridici, il giudizio sommario è stato presentato come principio, il formale, come eccezione.

Ma quello che più mi sorprende, lo devo dire schiettamente, è che l'onorevole Pellegrini da una parte censura l'Ufficio perchè non ha tenuto conto dei responsi, dei Congressi giuridici, e dall'altra, quando si prova che ne è stato tenuto conto, dice che quelle sono manifestazioni di dieci, venti o trenta anni addietro!

Delle due l'una: o quelle manifestazioni hanno valore, e ne è stato tenuto conto; o non hanno alcun valore e non so perchè allora sono state invocate!

Dunque mi pare che assolutamente le sue critiche al fatto non reggono. Io non credo come ha voluto dire il senatore Pellegrini che le ragioni addotte, non solo dal nostro Ufficio centrale, non solo dal ministro oggi proponente, ma anche da tutti i suoi predecessori non siano quelle che giustificano l'elevazione a principio del procedimento sommario, ma che siano ben altre. Però se egli ha riconosciuto che altre ve ne sono, io avrei dovuto averlo aiuto per la difesa di questo progetto di legge. Egli generale, che tale lo considero in questa assemblea, di fronte a me soldato, egli avrebbe dovuto con la sua autorità coadiuvarmi a sostenere il progetto, perchè a tutte le ragioni addotte egli ne ha altre che reputa più valide e serie.

Finalmente l'onorevole Pellegrini dice, io accetto l'idea del progetto, perchè la riconosco giusta. Meno male!

Però soggiunge, io l'accetto ad una condizione, che cioè il ministro manifesti se intende e se vuole esclusivamente che sia ad *literam*

approvato il progetto, ovvero crede che modificazioni vi si possono introdurre e su tre punti.

Non so e non posso interloquire sulla volontà del ministro cioè: se creda o non creda dover consentire alle pretese del senatore Pellegrini, però in quanto a me, in quanto all'Ufficio centrale mi permetto di dire che sopra quei tre punti sui quali il senatore Pellegrini vorrebbe portar delle modificazioni, le stesse sono inaccettabili per la chiarezza speciale del progetto sul proposito, che si può dire al coperto di ogni critica. Epperò non è possibile che il Senato si arrenda a modificare il progetto in quelle parti.

Prima, egli dice, volete sopprimere il giudizio formale? (*Interruzione del senatore Pellegrini*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Quando non dirò tale e quale il suo pensiero, egli mi dirà che l'ho frainteso e ciò sarà possibile; ma io lo assicuro che l'ho ascoltato con religiosa attenzione.

L'onor. Pellegrini ha detto: Rendete libero il procedimento formale, quando c'è l'accordo delle parti, non c'è bisogno di ricorrere all'ordinanza presidenziale.

Ora, onor. Pellegrini e signori del Senato; nello stato attuale della legislazione il procedimento sommario è limitato ad una serie di cause tassativamente determinate dalla legge, ed ogni giorno, per tutte le altre cause che sfuggono da questa enumerazione tassativa, ricorriamo al presidente per avere l'ordinanza, e vi ricorriamo senza bisogno dell'accordo delle parti, ed il presidente ci rilascia l'ordinanza.

Questo l'onor. Pellegrini lo consente, ma poi non consente che il presidente rilasci l'ordinanza perchè si faccia il procedimento in via formale quando ci presentiamo d'accordo entrambi, vuole che non ci sia bisogno di questa interferenza del presidente.

Ma crede effettivamente l'onorevole Pellegrini che questo sia un ostacolo, una ragione per mutare il progetto, per farlo ritornare un'altra volta alla Camera e quindi tornare ancora ad aspettare dopo 33 anni una modificazione che è stata ed è reputata essenziale, almeno nella nostra curia?

Una modificazione che è stata reclamata dall'indomani della pubblicazione del Codice? Dunque ogni modificazione per questa parte è perfettamente inutile. Il procedimento formale quando le parti lo vogliono è pienamente libero.

Non debbono che andare dal presidente e dire noi vogliamo il procedimento formale. Il presidente non ha forse nemmeno il diritto di opporsi, secondo questo progetto di legge. Dunque nessun ostacolo. Del resto se con la legge che autorizza il procedimento formale non l'abbiamo per 96 per cento, quando poi il procedimento sommario sarà la regola e il procedimento formale l'eccezione, creda pure l'onorevole Pellegrini che questo caso non si avvererà.

Andiamo al secondo punto. Comunicazione dei documenti. Libera scelta.

Onor. Pellegrini, o io forse non comprendo il progetto, non so leggerlo, o è solo l'alta sua autorità che può far dubitare di questa libertà. Qui si dice che i documenti devono essere notificati per mezzo della cancelleria.

Ma chi ha negato e chi può negare, che se domani il procuratore dell'attore si metta d'accordo col procuratore del convenuto e gli dà i documenti nelle mani, non si richieda il deposito nella Cancelleria? Chi mai ha detto che se per avventura si dà la copia di questo documento col visto, tale e quale come è detto nello stesso progetto di legge, si può sollevare alcun dubbio che effettivamente la comunicazione dei documenti abbia luogo.

Dunque avete perfettamente quella libertà che desiderate. Ma se poi il procuratore dell'attore non è gentile di dare i documenti non è gentile di darne una copia e pretende che la causa si faccia, allora havvi la disposizione della legge che dice: deve esservi il deposito del documento nella Cancelleria. Dunque la sanzione è nel caso in cui questo libero accordo fra le parti manchi, ed è giusto, naturale e legittimo; laonde allorchè si dice che le parti possono scambiarsi i documenti come vogliono, io rispondo: questo è nel progetto, epperò non havvi ragione di modificazioni per introdurre quella libertà che vi si trova.

Finalmente il terzo punto sul quale egli pretende una modificazione, o non l'ho ben compreso o mi pare che il testo della legge risponda

chiaramente ai desideri dell'onor. Pellegrini. Egli dice: quando v'è l'accordo delle parti per l'ammissione di prove, per l'ordinamento d'una perizia, per un'istruzione qualunque, non avete bisogno di ricorrere ai tribunali. E mi pare che l'art. 34 contempra chiaramente questo caso. Perchè si legge: « dopo che il presidente abbia dato i provvedimenti a lui richiesti e quelli consentiti dalle parti si procederà davanti all'intero collegio ». Dunque se davanti al presidente abbiamo consentito una prova, l'ordine d'una perizia, d'un'istruttoria qualunque non si adisce menomamente il tribunale ma il presidente per ordinarne la esecuzione ciò che corrisponde perfettamente al concetto dell'onor. Pellegrini.

E se questo concetto è tradotto in legge con l'art. 4, domandarne la modificazione non mi pare che sia giusto. Quindi mi auguro che l'onorevole Pellegrini — il quale riconosce e ha trovato altri motivi per introdurre il sistema del rito sommario nel procedimento civile — debba venire in nostro aiuto ed essere il primo a votare un progetto che corrisponde a un bisogno sentito dalla Curia e da tutte le parti che si trovano in condizione di averne bisogno. E m'auguro perciò che il Senato vorrà votare il progetto di legge così come è stato presentato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro oratore essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.

(Approvato).

Art. 2.

Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tri-

bunale o dalla Corte sulla istanza di una di esse, od anche di ufficio.

Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio di udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Desidererei sapere soltanto che cosa significa quell'invocazione dell'art. 165 posta nell'articolo.

Non conosco il deposito prescritto dall'articolo 165 del Codice ..

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Ladomanda mi pare che sia relativa al procedimento formale...

PELLEGRINI. Il capoverso dice: « Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 165, ecc. ». Deposito nell'art. 165 non ne trovo, ma trovo dei termini per la notificazione delle comparse. Qui il capoverso parla di *deposito*, che è cosa opposta alla notificazione.

Ora io questa dichiarazione non la comprendo.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Onorevole Pellegrini, se ella vuole interpretare in questo modo la legge potremmo discutere fino a domani, ma certamente leggendo il capoverso dell'articolo 2 che ha enunciato, e leggendo l'articolo 165 si vede, a me pare evidentissimo, che il legislatore altro non ha voluto fare se non abbreviare quel termine. Infatti che cosa dice l'ultimo capoverso dell'art. 2 del progetto? dice che il prescritto degli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile deve farsi

entro cinque giorni. Ora se il deposito dei documenti è contemplato dagli articoli 158 e 393 mentre l'art. 165 riguarda il termine per rispondere è chiaro che il legislatore altro non ha voluto fare che ridurre a cinque giorni tanto il termine per fare il deposito quanto quello per rispondere alle comparse. Mi pare che sia abbastanza chiaro, del resto me ne appello al Senato.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Certamente a prima vista non parrebbe fosse assolutamente necessario ricordare l'art. 165 del Codice di procedura, il quale stabilisce i termini per le comparse, cosa che non ha attinenza diretta coi documenti, ai quali si riferisce l'art. 2.

Coll'aggiunta di quell'articolo si ebbe il pensiero di eliminare ogni dubbio d'interpretazione che poteva sorgere dall'essere stati richiamati i soli articoli 158 e 393, a loro volta richiamati insieme col 165 nell'art. 398 del Codice di procedura civile.

Ad ogni modo ripeto che non vale la pena di fare una modificazione, nel caso il richiamo di quell'articolo fosse nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Per noi il testo è quello firmato dal Presidente della Camera e distribuito al Senato...

PRESIDENTE. In ogni caso si tratterebbe di una superfluità. Quindi si può approvare l'articolo, salvo poi, nel coordinamento definitivo, a fare una correzione, se ve ne sarà bisogno.

Niun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il Presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

(Approvato).

Art. 4.

La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per l'udienza, davanti il solo Presidente.

Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procederà davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.

(Approvato).

Art. 5.

Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore anche per biglietto. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

Tuttavia il Tribunale o la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

In tal caso, dopo scambiate le compare, il Presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare compare aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal Presidente di ufficio.

PELEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELEGRINI. Chiedo all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano almeno che in questo articolo sia soppresso il comma che comincia con le parole: « In tal caso, dopo scam-

biare le compare », ecc. fino alle parole: « all'udienza »; perchè dicendo: « incaricherà », s'impone un obbligo al presidente e non si dà una facoltà al magistrato.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Mi permetta il senatore Pellegrini di dirgli che l'Ufficio centrale non può consentire a questa soppressione.

Io non ho interloquuto per tale questione che il senatore Pellegrini sollevò fin dalla seduta precedente, e non per le ragioni dal senatore Pellegrini addotte, perchè egli meglio d'ogni altro sa che la relazione non implica nè può implicare una manifestazione di voto, e che con la relazione non c'è e non ci può essere equivoco sopra la veridicità dei fatti che costituiscono il sostrato della questione che si presenta al magistrato.

Il nostro Codice di procedura - l'onor. Pellegrini lo sa meglio di me - specialmente nei giudizi formali vuole la relazione.

(*Segni di diniego del senatore Pellegrini*).

Ma la ragione vera onde il precetto della legge non è eseguito, come ne possono fare fede quei tanti magistrati ed egregi giureconsulti che lo sanno meglio di me e che si trovano in quest'aula, la ragione vera perchè questo sistema della relazione non è sempre in uso davanti i tribunali e le Corti, è perchè di sovente vi sono magistrati che non hanno il coraggio di parlare alla pubblica udienza.

Ma del resto che la relazione sia una garanzia nell'interesse delle parti e della giustizia, mi pare di una evidenza massima.

Non si può dubitare che i fatti sono la base fondamentale del giudizio, epperò mancando la relazione dei medesimi fatta dal giudice, dovrebbe supplirsi con quella fatta dalle parti, ma se questa fatta dall'attore è contraddetta dal convenuto, chi dovrà decidere e come si potrà decidere?

La relazione del giudice voluta dal progetto costituisce il sostrato giuridico per la risoluzione della causa in modo più breve e più semplice.

Conseguentemente l'Ufficio è dolente di non potere aderire alla pretesa dell'onorevole Pellegrini, cioè di sopprimere la relazione del giudice.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*.

Io debbo fare eguali dichiarazioni sia per le ragioni esposte dal relatore il quale ha dimostrato che inconvenienti non esistono, sia perchè non converrebbe ora emendare il progetto e farlo ritornare alla Camera, ciò che ne ritarderebbe l'approvazione chissà per quanto tempo.

Nota però che la nomina del relatore non è obbligatoria ma facoltativa in quei casi in cui le parti la domandano o perchè l'importanza della causa esiga che l'esposizione del fatto sia chiarita da una persona imparziale, indipendente, e ciò con vantaggio di tutti. Questa disposizione nulla toglie alla speditezza del procedimento sommario.

Per queste ragioni dichiaro di non potere accettare l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi dispiace, ma su questo punto, dovessi anche rimanere solo, domanderò l'avviso del Senato.

La ragione per cui nel sommario fu inserita la disposizione che lascia facoltà al Collegio intero di delegare un giudice relatore, sta nella impossibilità d'intendere lo stato vero dei fatti dalla relazione dei procuratori. Mai alcuno pensò di lasciare libertà di fare domanda del relatore ad una delle parti. Ciò risulta dai verbali della Commissione coordinatrice dei Codici nel 1865. Anche allora fu proposto e per le sole cause formali, che la relazione venisse fatta dal magistrato. Ma si disse da un magistrato autorevole, che la relazione posta a carico dei giudici è un ostacolo alla pronta amministrazione della giustizia, e si deliberò che il presidente dovesse determinare chi questa relazione debba fare. E ciò soltanto nel processo formale.

Poi vi è l'argomento che ieri adducevo riguardo alla poca armonia fra il segreto del voto e la relazione: sta il pericolo o il sospetto, di che tutto fece rilievo la autorevolissima relazione di sommi magistrati comunicata al Congresso giuridico del 1880 ove, intervenuti magistrati e giureconsulti i più autorevoli, si opinò nel senso non solo da me esposto, ma per togliere il giudice relatore.

Ora si vuole introdurre questo metodo in luoghi dove non è stato mai applicato. Porterà

inconvenienti gravissimi, e se ne avrà ad accorgere l'onor. guardasigilli.

In questo disegno di legge la relazione del giudice non è soltanto facoltativa, è resa obbligatoria a richiesta d'una parte. Lascio l'ultimo comma dell'articolo il quale non fa che ripetere la disposizione inserita nel Codice, ma estendendola dal formale al sommario. Per quanto sia un peggioramento, può difendere l'equità del presidente. Ma il capoverso precedente dove si dice: « incaricherà uno dei componenti del Collegio », contiene un obbligo, dà un precetto, non una facoltà al presidente! Questo è troppo. Nè si può intendere diversamente, anche per il linguaggio diverso dal capoverso ultimo, dove è detto invece che il presidente « può nominare »; invece di sopra si dice « incaricherà ».

Questo è un precetto. Quindi io prego il nostro onor. presidente a voler porre ai voti la mia proposta che consiste nella soppressione di queste parole: « In tal caso, dopo scambiate le comparse il presidente, sopra domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera ».

PRESIDENTE. L'onor. Pellegrini sa che per il nostro regolamento non si mettono mai ai voti le soppressioni degli articoli o di parte di essi...

PELLEGRINI. Allora, on. presidente, io modificherei così la proposta per rendere più perspicua la mia obiezione. Invece che dire: « in tal caso dopo scambiate le comparse il presidente sulla domanda di una delle parti incaricherà, ecc. » proporrei si dicesse: « potrà incaricare ».

È un emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene; trattandosi di emendamento lo porrò ai voti.

Il comma in discussione dice così: « In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti incaricherà ecc. ». Ora il senatore Pellegrini propone che si dica invece: « potrà incaricare... ».

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore*. Pregherei l'onorevole Pellegrini di ritirare la sua proposta. Crede egli che sia utile rimandare questo progetto alla Camera solo per dire *potrà incaricare* invece di *incaricherà*?

Io ho fiducia nel suo senno e credo che egli sarà il primo a votare la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Insiste onor. Pellegrini?

PELLEGRINI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

Coloro che approvano che invece di *incaricherà* si debba dire *potrà incaricare* sono pregati di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Non essendo approvato l'emendamento, metto ai voti l'intero articolo 5 come è stato letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal Presidente, sull'istanza di una delle parti.

Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o dei loro procuratori, o il concorso di giusti motivi.

Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo.

(Approvato).

Art. 7.

I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatti anche nel mandato.

(Approvato).

Art. 8.

Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si scambiano

le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza, e non depositati precedentemente.

Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il *visto* alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

In caso di differimento la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della cancelleria.

(Approvato).

Art. 9.

Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

(Approvato).

Art. 10.

Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

(Approvato).

Art. 11.

L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente pro-

dotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

(Approvato).

Art. 12.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il Presidente provvede con ordinanza nella udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione.

Se la causa non si trovi inscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'art. 206 del Codice di procedura civile.

Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti.

(Approvato).

Art. 13.

La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'art. 385 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 14.

La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Annunzio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Lampertico ha presentato al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro di grazia e giustizia e dei culti sugli intendimenti del Governo per l'esecuzione dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella tornata del 29 gennaio 1901 sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza.

« LAMPERTICO ».

Giacchè è presente il signor ministro guardasigilli, gli domando se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia. Non solo non ho difficoltà ad accettare questa

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1901

interpellanza, ma se l'onorevole Lampertico e il Senato lo credono opportuno, posso anche rispondere subito. Del resto, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato consente, do facoltà di parlare al senatore Lampertico, per svolgere la sua interpellanza.

LAMPERTICO. Il Senato, nell'adunanza del 29 gennaio 1901, discutendosi la legge sull'emigrazione, ha votato quest'ordine del giorno:

« Il Senato, confermando l'ordine del giorno votato dal Senato il 19 aprile 1899, invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e dell'emigrazione italiana ».

Quest'ordine del giorno è stato anche accettato dal Governo, e siccome si facevano premure al Governo perchè stabilisse un termine entro cui avrebbe presentato il disegno di legge, il ministro di grazia e giustizia dichiarava che l'aver accettato il Governo la modificazione dell'art. 11 del Codice civile nella Camera dei deputati, come allora si proponeva in Senato « costituiva un impegno più grave e formale di tutti quelli assunti fino ad oggi, e che obbligava il Governo a rivedere sollecitamente la legge sulla cittadinanza ».

Debbo anche notare la speciale importanza di quest'ordine del giorno, prima di tutto *in re ipsa*, ma anche parlamentare, perchè, diversamente da quello che si suole, l'ordine del giorno è stato votato prima che si approvasse l'articolo con cui si abrogava il terzo capoverso dell'art. 11 del Codice civile.

A me pare, che m'incomba il dovere di chiedere al ministro di grazia e giustizia sui suoi intendimenti, non tanto sull'ordine del giorno, non mettendo io in dubbio che lo faccia suo, quanto sulla attuazione di esso nel tempo il più breve possibile, compatibilmente, si sa, colle gravi difficoltà che vi sono insite.

Dal 1865 le relazioni nostre cogli altri paesi si sono tanto estese, non solo, ma si sono tanto intrecciate, che la necessità d'introdurre modificazioni nella parte del Codice che concerne la cittadinanza, è non solo evidente, ma anche urgente; specialmente per quanto concerne le eredità.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Avendo avuto l'onore di far parte della Commissione della quale era relatore l'onorevole Lampertico, e avendo seguita e sviscerata questa questione, mi permetto modestamente di aggiungere le mie preghiere a quelle dell'onorevole Lampertico, perchè credo che l'articolo di legge che noi abbiamo votato sia imperfetto: ed è stata riconosciuta dal Senato e dal Governo l'urgenza di completarlo con una legge che risolva una questione che abbiamo lasciata insoluta.

Vi sono questioni assai più gravi, problemi assai più ardui da risolvere e più utili a noi come ai paesi d'oltre oceano di quelli che sono stati risolti con la legge sull'emigrazione. Sicchè aggiungo le mie modeste ma ferventissime preghiere perchè il ministro si affretti a presentare un progetto definitivo di legge che sciolga queste questioni, e così toglierà un'infinità d'imbarazzi che esistono ed inceppano ogni rapporto fra noi e le repubbliche dell'America del Sud.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. senatore Lampertico ha preveduto e prevenuto quella che poteva essere la mia risposta. Un impegno del mio predecessore di studiare questo importante argomento è un impegno che se egli non ha potuto sciogliere, tocca a me di mantenere.

Certamente posso assicurare l'onor. Lampertico ed il Senato che io dedicherò ad esso l'attenzione massima ed i miei studii...

PIERANTONI. Domando la parola.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*... Però io non posso prendere impegni di proposte a breve scadenza. Come notava il senatore Lampertico, e soggiunse l'onorevole Odescalchi, si tratta di un grave problema che non tocca solo, un istituto giuridico nei confini dello Stato, ma che, come tutte le questioni di diritto internazionale privato, deve essere esaminato in rapporto alle nostre relazioni con gli altri Stati. Basti l'accenno che il senatore Odescalchi fece alle disposizioni che concernono i nostri cittadini residenti nelle repubbliche americane, per

vedere con quanta prudenza e cautela si deve procedere.

Se si trattasse solo di modificare un articolo del Codice civile, si potrebbe discutere sulla opportunità, o meno, di ritoccare incidentalmente le disposizioni dei Codici.

Invece la questione va esaminata sotto altri e molteplici aspetti, come lo dimostrano gli studi anche recenti dell'Istituto per la codificazione del diritto internazionale.

Non è il momento di trattarla e discuterla diffusamente. Credo per oggi basti all'interpellante e al Senato la mia promessa che la studierò con la massima cura e diligenza e col desiderio di risolverla sollecitamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non sapeva che oggi si sarebbe discussa una interpellanza che ridesta una questione assai vecchia.

Sino dall'anno 1876 io che studio per dovere i conflitti che sorgono per la differenza delle leggi intorno alla cittadinanza, pregai assiduamente il Governo di attendere alla remozione de' gravi danni, che ne derivano: fui assiduo oratore. Per i nostri coloni, che hanno figli nelle Americhe latine la soluzione è assai facile, perchè si dovrebbe modificare un articolo del nostro Codice, che è sorgente di tante difficoltà, e che genera una condizione giuridica impossibile, quella di uomini che hanno due patrie e che sono chiamati a due servizi militari obbligatori, e che impediti di venire, sono dichiarati contumaci puniti, talchè non possono venire a visitare la terra dei parenti.

L'Istituto di diritto internazionale fece studi utilissimi. Manca al nostro Governo un Comitato speciale, composto di delegati dei Ministeri di agricoltura e commercio, di alcun impiegato del Ministero degli affari esteri e di grazia e giustizia, che sotto la direzione di giureconsulti e scienziati competenti, prepari ai ministri le nozioni, i progetti e gli studi che i ministri e il maggior numero d'impiegati non possono fare, perchè la nostra amministrazione è tanto complicata, e così piena di affari giornalieri, che gli uomini, che hanno la responsabilità del Governo, non hanno il tempo opportuno a rendersi conto dello stato delle questioni, specialmente per la persistenza del doloroso fenomeno politico, che io non debbo

discutere qui, della instabilità dei Ministeri; poichè talvolta di mese in mese e spesso di anno in anno i ministri sfilano su quei banchi come ombre che nulla lasciano dietro di sè.

L'onor. guardasigilli ha accennato ad un'altra questione gravissima, alla naturalizzazione straniera nei rapporti di diritto privato. Io ho fatto continue istanze al Ministero di grazia e giustizia e a quello degli affari esteri; fui mandato due volte in Olanda per lavorare alla codificazione del diritto civile internazionale in Conferenze diplomatiche. Ebbi una soddisfazione, di cui se fossi orgoglioso, potrei vantarmi: ottenni, cioè, mandato amplissimo fra i rappresentanti di numerosi Stati. Io non sono tale da ripetere il celebre motto: « Se vado chi resta e se resto chi va? ». Appena feci ritorno volli rendere conto dell'opera compiuta, informare il Governo di ciò: che la nostra legislazione di diritto internazionale è da tutti ammirata, ma che si ha il torto di non fare il necessario apparecchio, non solamente nelle Università, dove il diritto privato interno ha ridotto l'insegnamento dell'internazionale, ma anche nei dicasteri dello Stato.

Io assiduamente parlai ai guardasigilli Bonacci, Finocchiaro-Aprile, Chimirri, Bonasi, Gianturco e al presente guardasigilli, perchè si fossero decisi a fare quello che fecero gli altri paesi, nei quali esistono Comitati speciali per fare studi di diritto comparato e preparare le soluzioni. Ne parlai ai ministri degli affari esteri, Brin, Cappelli, Canevaro, Visconti-Venosta e Prinetti; ne parlai a parecchi sottosegretari, al collega Malvano, e sempre mi si rispose: datemi un po' di tempo, vedremo faremo; m'informerete.

Nulla sinora si è fatto. E non taccio che gli stessi professori insegnanti di diritto internazionale, gli avvocati e i magistrati sono lasciati al buio sul merito delle riforme già introdotte mediante trattati. Sottoscrissi dopo esserne stato collaboratore nell'Aja una convenzione di diritto internazionale privato, che stabilì regole comuni sopra parecchie materie di diritto internazionale civile relative alla procedura. Dalla convenzione in forma di protocollo sorse un trattato, che regola i seguenti obbietti. Spero che la memoria mi aiuti: In *comunicazione degli atti giudiziari o extra-giudiziali, le commissioni rogatorie, in materia civile e commerciale,*

la *cauzione iudicatum solvi* abolita, l'assistenza giudiziaria gratuita, l'arresto personale abolito. La convenzione, che reca la data del 14 novembre 1896, deve avere la durata di cinque anni, e reca la clausola della tacita riconduzione.

Olanda, Francia, Lussemburgo, il Portogallo, l'Ungheria, la Danimarca, la Germania, la Rumenia, la Svezia e la Norvegia aderirono durante l'anno 1897. Il ministro guardasigilli passato e il Diena, entrambi professori, non si mostrarono informati di tali convenzioni, che meritano l'approvazione del Parlamento. L'Italia introdusse altre riforme senza reciprocità. Quei grandi giureconsulti, che furono il Mancini e il Pisanelli, dissero che quelle riforme avrebbero fatto il giro del mondo. Lo stesso congresso giuridico di Napoli, relatore il Grippo, lamentò che non vi fosse uniformità di diritto tra gli Stati. Ho dovuto scrivere a parecchi: Leggete il trattato, protestate poichè il ministro degli esteri mancò al suo dovere di non sottomettere i trattati giurisdizionali e di materia legislativa all'approvazione della Camera.

Il Ministero di grazia e giustizia è continuamente interpellato dal Ministero degli esteri sopra questioni di diritto civile e commerciale aventi carattere internazionale. Un uomo solo non può saper tutto ne conoscere tutto il movimento delle riforme internazionali. Conviene istituire Comitati di studio.

Onorevole ministro, giorni or sono io mi offrii per darle relazione di quanto si fece nelle conferenze dell'Aja. Il Parlamento che è il paese legale, deve tutto sapere. Prendemmo accordi per colloqui durante le vacanze. Non è lecito di lasciare in abbandono lo studio di riforme quando il mondo civile non fa che seguire l'esempio delle iniziative italiane per codificare il diritto internazionale!

Queste cose ho dovuto dire, e queste cose tornerò a dire *usque ad finem vitae...*

PRESIDENTE. Scusi, onor. senatore, se tornasse all'interpellanza...

PIERANTONI. Ringrazio l'onor. presidente del richiamo.

Non il forte studio, ma il forte amore mi ha fatto parlare più del necessario. Termino pregando l'onor. ministro guardasigilli a chiedere conto di tutto quello che si è fatto, e di appli-

care il suo ingegno, la sua energia e il suo patriottismo a correggere errori, a preparare quanto le tradizioni nostre e la coscienza nazionale vogliono che sia fatto.

LAMPERTICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. È mio debito dichiarare, che per parte mia sono interamente soddisfatto della risposta del ministro di grazia e giustizia. Essa è stata quale mi aspettava, e non poteva essere diversa: che cioè per le necessità e difficoltà che sopravvengono giorno per giorno, occorre di modificare le leggi della cittadinanza, come è richiesto dalle relazioni, non più solo internazionali, ma mondiali.

Certo non mi aspettavo dal ministro di grazia e giustizia, che fin d'ora indicasse quale soluzione intenda proporre a sì grave e alta questione, ma confido che vi arriverà nel più breve tempo possibile. Intanto prendo atto delle sue dichiarazioni, e lo ringrazio del proposito che ha manifestato al Senato, del quale non dubitavo, ma sta bene che anche l'opinione pubblica ne sia informata: il proposito cioè di prendere in esame questo argomento quanto più presto sia compatibile con argomento di così grande importanza.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita la interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Concessione di un credito di lire 200,000 per sussidi di beneficenza in aumento alla dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901:

Votanti.	87
Favorevoli	77
Contrari.	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1901

Riforma del procedimento sommario (N. 86 -
urgenza);

II. Svolgimento della proposta di legge d'ini-
ziativa del senatore Beltrani-Scalia per « Mo-
dificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883,
n. 1489 (seria 3^a) concernente il bonificamento
agrario dell'Agro Romano ».

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e
sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17);

Disposizioni sui ruoli organici delle Ammi-
nistrazioni dello Stato (N. 83);

Consorzi di difesa contro la fillossera (N. 91 -
urgenza).

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).

Licenziato per la stampa il 31 marzo 1901 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche